



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

Strasburgo, 23 aprile 2008
(OR. en)

2007/0033 (COD)
LEX 852

PE-CONS 3668/3/07
REV 3

STATIS 147
SOC 462
CODEC 1262

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RELATIVO ALLE STATISTICHE TRIMESTRALI SUI POSTI DI LAVORO
VACANTI NELLA COMUNITÀ**

**REGOLAMENTO (CE) N. .../2008
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 23 aprile 2008

relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere della Banca centrale europea²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

¹ GU C 175 del 27.7.2007, pag. 11.

² GU C 86 del 20.4.2007, pag. 1.

³ Parere del Parlamento europeo del 15 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 febbraio 2008.

considerando quanto segue:

- (1) L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha approvato l'elaborazione e la pubblicazione di un indicatore strutturale dei posti di lavoro vacanti.
- (2) Il piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'UME, approvato dal Consiglio il 29 settembre 2000, e le successive relazioni sullo stato di attuazione di tale piano indicavano come prioritaria l'elaborazione di una base giuridica per le statistiche sui posti di lavoro vacanti.
- (3) Il comitato per l'occupazione, istituito dalla decisione 2000/98/CE del Consiglio¹, ha convenuto sulla necessità di istituire un indicatore dei posti di lavoro vacanti per controllare la strategia europea per l'occupazione stabilita dalla decisione 2005/600/CE del Consiglio, del 12 luglio 2005, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione².
- (4) La decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale – Progress³, predispone il finanziamento delle azioni interessate, tra cui, come ivi specificato, quelle intese a migliorare la comprensione della situazione e delle prospettive dell'occupazione, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori comuni nel quadro della strategia europea per l'occupazione.

¹ GU L 29 del 4.2.2000, pag. 21.

² GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.

³ GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1.

- (5) Nel quadro della strategia europea per l'occupazione la Commissione necessita di dati sui posti di lavoro vacanti ripartiti, tra l'altro, per attività economica al fine di controllare e analizzare il livello e la struttura della domanda di lavoro.
- (6) La Commissione e la Banca centrale europea necessitano di dati trimestrali rapidamente disponibili sui posti di lavoro vacanti al fine di controllare le variazioni congiunturali riguardanti tali posti di lavoro. I dati sui posti di lavoro vacanti destagionalizzati facilitano l'interpretazione delle variazioni trimestrali.
- (7) I dati forniti sui posti di lavoro vacanti dovrebbero essere pertinenti ed esaurienti, accurati e completi, tempestivi, coerenti, comparabili e facilmente accessibili per gli utilizzatori.
- (8) I vantaggi di una rilevazione di dati completi a livello comunitario su tutti i segmenti dell'economia dovrebbero essere vagliati a fronte delle possibilità di trasmetterli che hanno, in particolare, le piccole e medie imprese e degli oneri di risposta su di esse gravanti.
- (9) Si dovrebbe compiere uno sforzo particolare per includere quanto prima nelle statistiche tutti i dati riguardanti le unità con meno di dieci dipendenti.
- (10) Per determinare l'ambito delle statistiche da compilare e il livello di dettaglio richiesto per singola attività economica, è necessario applicare la più recente versione vigente della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE).

- (11) In sede di produzione e diffusione delle statistiche comunitarie di cui al presente regolamento, le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica comunitaria dovrebbero tenere in considerazione i principi sanciti dal codice delle statistiche europee, che è stato adottato il 24 febbraio 2005 dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio¹ e accluso alla raccomandazione della Commissione relativa all'indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria.
- (12) È importante che i dati siano condivisi con le parti sociali a livello nazionale ed europeo e che le parti sociali siano informate in merito all'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero inoltre compiere uno sforzo particolare per garantire che i servizi di orientamento scolastico e gli enti di formazione professionale ricevano i dati in parola.
- (13) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche comunitarie² costituisce il quadro normativo di riferimento per l'elaborazione di statistiche comunitarie e si applica di conseguenza all'elaborazione di statistiche sui posti di lavoro vacanti.

¹ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

² GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- (14) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.
- (15) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire determinati concetti, di stabilire determinati formati, date e termini, di fissare le condizioni per studi di fattibilità e di adottare misure conformemente ai risultati di tali studi. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (16) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'elaborazione di statistiche comunitarie sui posti di lavoro vacanti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato; il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (17) Il Comitato del programma statistico è stato consultato in conformità dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce gli obblighi in materia di elaborazione periodica di statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità.
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) i dati sui posti di lavoro vacanti riguardo almeno alle imprese con uno o più dipendenti.

Fatto salvo il paragrafo 3, i dati si estendono all'insieme delle attività economiche definite nella versione vigente della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), ad eccezione delle attività di datore di lavoro svolte da famiglie e convivenze e delle attività di organizzazioni e di organismi extraterritoriali. La copertura delle attività in agricoltura, silvicoltura e pesca, come definite nella versione attuale della NACE, è facoltativa. Gli Stati membri che lo desiderino forniscono dati relativi a tali settori in conformità del presente regolamento. In considerazione della crescente importanza dei servizi di assistenza alla persona (servizi di assistenza residenziale e assistenza sociale non residenziale) per la creazione di posti di lavoro, gli Stati membri sono altresì invitati a trasmettere, su base facoltativa, i dati relativi ai posti vacanti in tali servizi.

I dati sono ripartiti per attività economica, a livello di sezioni della versione della NACE in vigore.

3. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento la copertura delle seguenti attività: amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, e attività di organizzazioni associative, riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa e altre attività di servizi personali, quali definite nella versione della NACE in vigore, nonché la copertura delle imprese con meno di dieci dipendenti, sono determinate sulla base degli studi di fattibilità di cui all'articolo 7.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "posto di lavoro vacante" un posto di lavoro retribuito nuovo o libero o in procinto di diventarlo:
- a) per il quale il datore di lavoro cerca attivamente un candidato adatto al di fuori dell'impresa interessata ed è disposto a fare sforzi supplementari per trovarlo, e
 - b) che il datore di lavoro intende occupare immediatamente o entro uno specifico periodo di tempo.

I concetti di "ricerca attiva di un candidato adatto" e di "specifico periodo di tempo " sono definiti secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Le statistiche fornite distinguono, a titolo facoltativo, i posti vacanti per posti a durata determinata da quelli per posti permanenti;

- 2) "posto occupato" un posto retribuito in seno all'organizzazione al quale un dipendente è stato assegnato;
- 3) "metadati" le spiegazioni necessarie all'interpretazione dei cambiamenti apportati ai dati in seguito a modifiche di natura metodologica o tecnica;
- 4) "dati retrospettivi" i dati storici che rispondono alle specifiche indicate nell'articolo 1.

Articolo 3

Date di riferimento e caratteristiche tecniche

1. Gli Stati membri elaborano i dati trimestrali con riguardo a determinate date di riferimento fissate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri trasmettono i dati sui posti occupati al fine di standardizzare i dati sui posti vacanti a fini comparativi.
3. Gli Stati membri devono applicare ai dati trimestrali relativi ai posti vacanti le procedure di destagionalizzazione. Tali procedure sono determinate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 4

Fonti

1. Gli Stati membri elaborano i dati tramite indagini sulle imprese. Possono essere utilizzate altre fonti, ad esempio fonti amministrative, se soddisfano i criteri di qualità di cui all'articolo 6.

Sono precisate le fonti di tutti i dati forniti.

2. Gli Stati membri possono integrare le fonti di cui al paragrafo 1 tramite procedure affidabili di stima statistica.
3. La Commissione (Eurostat) può istituire e coordinare piani di campionamento comunitari per produrre stime comunitarie laddove i piani di campionamento nazionali non soddisfino le prescrizioni comunitarie in materia di rilevazione dei dati trimestrali. I dettagli riguardo a tali piani, alla loro approvazione e alla loro attuazione sono determinati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Gli Stati membri possono partecipare a piani di campionamento comunitari quando tali piani consentano di ridurre in maniera sostanziale i costi dei sistemi statistici o l'onere per le imprese che l'osservanza delle prescrizioni comunitarie comporta.

Articolo 5

Trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e metadati nel formato e nei termini di trasmissione stabiliti secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Anche la data del primo trimestre di riferimento è determinata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Contemporaneamente sono trasmessi anche eventuali dati riveduti relativi ai trimestri precedenti.
2. Gli Stati membri trasmettono anche i dati retrospettivi almeno per i quattro trimestri precedenti al trimestre per il quale i dati devono essere forniti nella prima consegna di dati. I totali sono comunicati al più tardi alla data della prima consegna e le disaggregazioni non oltre un anno dopo. Se necessario, i dati retrospettivi possono essere basati sulle 'migliori stime.

Articolo 6

Valutazione della qualità

1. Ai fini del presente regolamento, la valutazione della qualità dei dati trasmessi comprende i criteri seguenti:
 - "pertinenza": il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;

- "accuratezza": la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;
 - "tempestività" e "puntualità": l'intervallo di tempo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l'evento o fenomeno da essi descritto;
 - "accessibilità" e "chiarezza": le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;
 - "comparabilità": la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata e gli strumenti e le procedure di misurazione, quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;
 - "coerenza": la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi.
 3. Nel quadro dell'applicazione dei criteri di valutazione della qualità di cui al paragrafo 1 ai dati trattati dal presente regolamento, le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono definite secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati forniti.

Articolo 7
Studi di fattibilità

1. La Commissione (Eurostat) stabilisce le condizioni per la realizzazione di una serie di studi di fattibilità secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tali studi sono condotti dagli Stati membri che incontrano difficoltà nel fornire dati per:
 - a) le imprese con meno di dieci dipendenti; e/o
 - b) le seguenti attività:
 - i) amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria,
 - ii) istruzione,
 - iii) sanità e assistenza sociale,
 - iv) attività artistiche, di intrattenimento e divertimento,
 - v) attività di organizzazioni associative, riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa e altre attività di servizi personali.

2. Gli Stati membri che intraprendono studi di fattibilità presentano ciascuno una relazione sui risultati di tali studi entro dodici mesi dall'entrata in vigore delle misure di attuazione della Commissione di cui al paragrafo 1.
3. Non appena possibile dopo che i risultati degli studi di fattibilità sono resi disponibili, la Commissione, di concerto con gli Stati membri ed entro un periodo di tempo ragionevole, adotta misure secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
4. Le misure adottate sulla base dei risultati degli studi di fattibilità rispettano il principio del rapporto costi/benefici, definito all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97, che prevede anche la riduzione al minimo dell'onere che grava sui rispondenti, e tengono conto dei problemi iniziali di attuazione.

Articolo 8

Finanziamento

1. Per i primi tre anni della rilevazione dei dati gli Stati membri possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per le spese di esecuzione delle attività pertinenti.
2. L'importo degli stanziamenti destinati annualmente per il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è stabilito nel quadro della procedura di bilancio annuale.

3. L'autorità di bilancio assegna gli stanziamenti disponibili per ciascun anno.
4. Possono essere presi in considerazione ulteriori finanziamenti per i lavori di attuazione in relazione alle misure adottate a seguito dei risultati degli studi di fattibilità.

Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 10

Relazione sull'applicazione

Entro il ...* e successivamente ogni tre anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione valuta la qualità delle statistiche fornite dagli Stati membri, nonché la qualità degli aggregati europei, e rileva i punti suscettibili di miglioramento.

Preferibilmente entro un anno dalla pubblicazione della relazione triennale di cui al primo comma, gli Stati membri precisano come intendono affrontare i punti suscettibili di miglioramento segnalati nella relazione della Commissione. Nel contempo, gli Stati membri riferiscono in merito allo stato di attuazione delle raccomandazioni precedenti.

Articolo 11

Pubblicazione di dati statistici

Le statistiche fornite dagli Stati membri e un'analisi delle stesse sono pubblicate trimestralmente sul sito Internet della Commissione (Eurostat). La Commissione (Eurostat) provvede affinché il maggior numero possibile di cittadini europei abbia accesso alle statistiche e alle analisi, in particolare attraverso il portale EURES.

* Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento

Articolo 12
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente